

ACCORDO PER REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DEL PERSONALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

L'RSU e le OO.SS. e l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino

Premesso che

- ogni politica incentivante volta a favorire la crescita professionale del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, non può che collocarsi nel quadro generale definito dalla legislazione nazionale e dai CCNL in relazione alla dinamica della spesa di personale e dei limiti generale stabiliti da queste fonti normative;
- ogni futura normativa decentrata concernente le progressioni economiche non potrà che fondarsi sul pieno rispetto del requisito minimo dei due anni o di altro requisito stabilito dalle leggi nazionali al riguardo;
- in essa deve essere assolutamente garantito il principio del merito a fondamento delle procedure di progressione economica orizzontale, sia come principio generale affermato dalla legislazione nazionale e dai CCNL, sia come principio ispiratore dell'attuale Contratto integrativo decentrato del Comune di Sesto Fiorentino;
- le progressioni economiche non possono quindi essere conseguite in maniera generalizzata, attraverso modalità che non tengano conto dell'effettiva valutazione dei risultati conseguiti nel periodo scelto;

Le parti concordano:

Art. 1

Resta vigente l'art. 13 del Contratto Decentrato Integrativo 2002/2005 e le schede di valutazione ai fini della progressione orizzontale di cui all'allegato B del citato contratto.

Art. 2

Le graduatorie saranno formate annualmente sulla base dei criteri di cui al citato art. 13 del Contratto Decentrato Integrativo 2002/2005.

Entro il mese di giugno dovranno essere definite le quantità economiche previste dal fondo per il salario accessorio per le progressioni orizzontali ed in sede di delegazione trattante stabilire per ogni singola categoria le quantità economiche attribuite.

Art. 3

I punteggi attribuiti saranno sommati di anno in anno fino alla attribuzione di una progressione orizzontale/verticale, nel qual caso saranno azzerati. Questo sistema di fatto contribuirà ad incentivare la produttività del personale, motivandolo con la possibilità di accedere ad ulteriori progressioni orizzontali allo scadere del biennio previsto dalla normativa nazionale e dal contratto decentrato, senza peraltro generalizzare il sistema di corresponsione delle citate progressioni orizzontali.

Art. 4

Le parti concordano di usufruire annualmente degli eventuali avanzi derivanti da economie sul fondo per il salario accessorio dell'anno precedente in una misura non inferiore a € 35.000,00 annui.

Nel caso in cui non si rendessero disponibili economie ovvero non raggiungessero la cifra indicata, l'Amministrazione, compatibilmente con i limiti derivanti dai vincoli imposti dal patto di stabilità generale e nel rispetto della legislazione nazionale inerente le dinamiche della spesa di personale, nonché in conformità a quanto previsto dai CCNL, si impegna ad integrare il fondo fino alla misura di € 35.000,00.-

Art. 5

La decorrenza della prima progressione orizzontale derivante da presente accordo avrà decorrenza 01/01/2008.

Art. 6

Il presente regolamento integra il Contratto Decentrato Integrativo 2002/2005.

Sesto Fiorentino 16 dicembre 2008